

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Deliberazione n. 22 del 28/11/2024**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - MODIFICA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 18:00 in modalità audio-video-conferenza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio dell'Unione.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 13 Consiglieri:

BONORI ROBERTA	Presente	SCACCIANOCE	Presente
MATTIOLI OMAR	Presente	GIACOMO	
RICCI ALESSANDRO	Presente	DI VINCENZO MATTEO	Assente
VOGLI MASSIMILIANO	Assente	POCATERRA IVANO	Presente
RIVANI RICCARDO	Presente	BRUNELLI FABIO	Presente
TASSINARI EURA	Presente	FERRETTI STEFANO	Assente
CANTELLI CINZIA	Presente	BALLETTI ALBERTO	Presente
SERRA MARIA	Presente	CORTESE PAOLO	Presente
BEATRICE		AMATO GIUSEPPE	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio, Omar Mattioli. Svolge le funzioni di verbalizzante il Vice Segretario Generale Stefania Raffini.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Alberto Balletti, Fabio Brunelli, Paolo Cortese.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Deliberazione n. 22 del 28/11/2024**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE**

## **SANZIONI TRIBUTARIE - MODIFICA**

Il Consiglio prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 44 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione, approvato con deliberazione consiliare n. 9/2020 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 1/2022 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Vice Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio, Omar Mattioli, illustra i contenuti. Il Presidente del Consiglio apre il dibattito. Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri. Si procede con la votazione.

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

### **PREMESSO CHE**

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto e con successivi atti hanno aderito per alcuni servizi anche i Comuni di Malalbergo e Castenaso;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto e con successivi atti hanno aderito per alcuni servizi anche i Comuni di Malalbergo e Castenaso;
- Con apposita convenzione rep. n. 25/2013 dell'Unione sono state trasferite all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali;
- il Comune di Budrio con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 36 del 26/06/2018 ha deliberato la revoca delle funzioni relative al Servizio Tributi a decorrere dal 01/01/2019, revoca recepita con delibera di Consiglio dell'Unione n. 11 del 25/07/2018;

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO l'art. 2, comma 5, della Convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio e l'Unione di Comuni Terre di Pianura per il trasferimento delle funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali, il quale, per quanto concerne la potestà regolamentare in materia di

tributi ed altre entrate amministrare dall'Unione, prevede testualmente: "La potestà regolamentare relativamente alle funzioni conferite è esercitata in base al seguente criterio di ripartizione delle competenze: a ciascun Comune compete la disciplina dei singoli tributi locali e delle singole entrate patrimoniali, così come la determinazione delle aliquote tributarie, dei canoni e delle tariffe, all'Unione compete la regolamentazione di tutte le altre materie ed in particolare la disciplina degli istituti tributari procedurali quali l'interpello, l'adesione, la compensazione ed altri istituti deflattivi del contenzioso tributario";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 19 del 26 luglio 2016 è stato approvato il "Regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, delle forme agevolate di riscossione e delle sanzioni tributarie", successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 24 del 3 novembre 2016, n. 3 del 29 marzo 2018 e n. 8 del 03 giugno 2020;

PRESO ATTO che già la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art.1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

TENUTO CONTO inoltre della recente introduzione di modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente (l. 212/2000) per effetto del D.lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, in attuazione della legge sulla Delega Fiscale (l. 111/2023), con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;

PRESO ATTO che tra le novità più rilevanti per gli enti locali spiccano l'introduzione del principio del contraddittorio obbligatorio, la revisione dell'autotutela, che prevede casi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il divieto di bis in idem e la modifica delle disposizioni sull'interpello;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs 87/2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111", che interviene con la modifica della percentuale di sanzione per omesso versamento e la modifica del ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024;

CONSIDERATO di modificare il "Regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, delle forme agevolate di riscossione e delle sanzioni tributarie" negli articoli che riguardano le modifiche introdotte dalla normativa generale e/o la riscrittura di quelli già disciplinati ma che necessitano di aggiornamento;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000, agli atti del Settore Politiche Finanziarie;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore competente;

A seguito di votazione, resa nei modi e forme di legge per appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13  
Consiglieri votanti: n. 13  
Voti favorevoli: n. 13  
Voti contrari: n. 0  
Astenuiti: n. 0;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato "Regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, delle forme agevolate di riscossione e delle sanzioni tributarie" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 53 articoli;
2. di dare atto che il Regolamento entra in vigore alla data di eseguibilità della delibera, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi di provvedere, per ciascun Comune, ad inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
4. di garantire la massima diffusione del contenuto del presente Regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**MATTIOLI OMAR**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**RAFFINI STEFANIA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)